


TAR LAZIO
Sezione III bis
Roma

Notifica per pubblici proclami
Avviso-sunto

Istante l'avv. Domenico Ventura, difensore di **Massimo De Maio** con domicilio eletto presso il Dott. Alfredo Placidi Via Cosseria n.2 Roma, rende noto e notifica ai sensi dell'art. 150 CPC a tutti i controinteressati al ricorso sottoindicato quanto segue. Con ordinanza del **27-31.5.2010 n.2391/2010** il TAR Lazio Sez.III^ Bis – Roma – ha autorizzato il ricorrente, con dispensa dell'indicazione nominativa dei destinatari, all'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami del ricorso **n.5116/2009 dep.to il 19.6.2009** proposto innanzi al suddetto TAR contro MIUR Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Roma ed altri per l'annullamento con successiva richiesta di sospensione: a)- del DM del MIUR 8.4.2009 n.42 e specie dell'art. 8 c.2, illegittimo laddove consente lo scioglimento della riserva solo per i docenti esclusi dai corsi speciali abilitanti indetti con DM 18.11.2005 n.85 e non anche per i docenti dei corsi speciali di cui al DM 9.5.2005 n.21, seppure in possesso degli stessi requisiti; b)- dell'art.3 del detto DM 42/2005 nonché dell'allegato 2 lett.b laddove prevede la valutazione con p.12 del servizio militare di leva solo se prestato in costanza di nomina;c)- della nota MIUR 9.4.2009 n.4958; d)- della tabella di valutazione titoli di cui al DM 15.3.2007 e DM 25.9.2007 n.78; e)- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali. Si è chiesto lo scioglimento della riserva ed il risarcimento danni. Atti tutti meglio specificati nell'epigrafe del ricorso depositato presso la Casa Comunale di Roma per la notifica ex art.150 CPC. Si sono dedotti i




seguenti motivi di diritto: 1)- Violazione di legge (art.1 e 14 L.4.8.1955 n.848– Obbligo del rispetto dei diritti umani e Divieto di discriminazione) – Violazione artt.1, 2, 3, 4, 35 e 97 commi 1 e 3 Cost. – Manifesta ingiustizia – Contraddittorietà – Difetto di motivazione – Cattivo uso del potere legislativo – Illegittimità derivata - Disparità di trattamento – Violazione dei principi di logica, di coerenza, di ragionevolezza, di efficienza, di efficacia, di non contraddizione e buon andamento dell'azione della P.A.- Perché pur trovandosi nella medesima situazione i docenti abilitati con riserva ex DM 21/2005 vengono discriminati rispetto ai docenti abilitati con riserva ex DM 85/2009, beneficiari della sanatoria ex art. 36 comma 1-bis della L. 14/2009, infatti per i primi resta fermo il periodo nel quale doveva essere posseduto il requisito del servizio dei 360 gg. di servizio per partecipare all'abilitazione riservata e cioè **dal 1.9.1999 al 6.6.2004**, mentre per i secondi tale periodo parte **dal 1.9.1999 a viene allungato al 22.12.2005**, termine di presentazione della domanda, principio che non è stato applicato invece ai docenti ex DM 21/2005, ambedue emanati in applicazione del DL 97/2004 conv. nella L.143/2004. Di qui la palese disparità di trattamento, la manifesta ingiustizia e la violazione del diritto al lavoro. Peraltro in una situazione del tutto simile (ossia con riguardo allo scioglimento della riserva per l'abilitazione riservata nell'ambito della stessa categoria di docenti, includendo alcuni ed escludendone altri), la Consulta con sentenza n.167/2008, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme che tale limitazione contenevano, perchè deve essere valutata la natura unitaria «della sessione di esami» prevista della legge n. 124 del 1999, da cui sono



promanate anche le procedure di cui ai DM 85/2005 e DM 21/2005.

2)- Eccesso del potere legislativo – Iniquità – Manifesta Ingiustizia – Omissione – Violazione di legge (art.4 c.2 bis DL n.115/2005 introdotto dalla L. 168/2005)- Violazione dei principi sanciti in materia dalla Corte Cost. con sentenza n.108/2009. Il ricorrente è stato ammesso ed ha frequentato e partecipato con riserva - per aver prodotto ricorso straordinario- tuttora pendente - avverso la esclusione - alla abilitazione di cui alla L.143/2004 ed all'art.2 del DM 9.2.95 n.21 Corso Speciale di 500 ore classe di conc. C310 ed ha superato gli esami finali, conseguendo la relativa abilitazione seppur con riserva, così consolidandosi la posizione vantata dal ricorrente con l'acquisizione del titolo, che è entrato a far parte del suo patrimonio giuridico, quale diritto soggettivo perfetto, con lo scioglimento della riserva ai sensi l'art. 4, comma 2 bis, del d.l. 30 giugno 2005, n. 115, introdotto dalla legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168 (conseguimento dell'abilitazione, possesso del titolo per partecipare e superamento delle prove). 3)- Violazione di legge (art. 20 L.24.12.1986 n.958- art. 485 c.7 del T.U -D.lgs 297/94- art.7 della legge 30 dicembre 1991 n.412) – Violazione Circolare n.85749 del 20 Febbraio 1992 del Ministero della F.P. - Eccesso di potere – Sviamento – Travisamento – Manifesta ingiustizia – Difetto di presupposti, di motivazione e di istruttoria – Omissione – Perplessità – - Violazione del principio di gerarchia delle fonti -Violazione dei principi sanciti i materia dal TAR Lazio sez. 3[^] quater n.6421/2008 – Violazione art. 97 Cost.- Il 5° comma dell'art.3 del D.M.



42/09 stabilisce che *"il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina"*, così privando i candidati della possibilità di ottenere i 12 punti relativi a detto servizio. La limitazione è del tutto illegittima, alla stregua della norma citata e della consolidata giurisprudenza formatasi sul punto (ex multis Consiglio Stato, sez. II, 19 febbraio 1997, n. 529) e cio' ai sensi dell'art. 485 co.7 del D.lgs. 297/1994. Si è concluso per l'accoglimento del ricorso e della sospensiva e condanna ai danni. Vittoria di spese e competenze. Udienza di trattazione della cautelare fissata per il 19 Luglio 2010. Si notifica quanto sopra per pubblici proclami a tutti i controinteressati al ricorso suddetto.

Roma, li 30.6.2010.

- avv. Domenico Ventura -

